

COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 30/10/2000.

Modificato con C. Comunale n. 21 del 23/03/2001.

Modificato con C. Comunale n. 26 del 09/04/2002

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2003.

Modificato con C. Comunale n. 10 del 22/03/2004

Art. 1

Contenuto del regolamento e presupposto della tassa

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del D.Lgs 507/93, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4 dello stesso decreto. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato .

2. Nel caso di impossibilità di individuazione dell'occupante o detentore o di mancato pagamento, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali ed aree scoperte.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione fornita dal proprietario.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune individua categorie di attività produttive di rifiuti speciali pericolosi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 2

Inizio o cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in sede di recupero d'ufficio.

Art. 3

Esclusioni e Riduzioni della tassa

1. Ai sensi dell'articolo 62, comma 2 del D.Lgs. 507/93, sono esclusi dalla tassazione:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali con solaio orizzontale avente un'altezza inferiore a 180 cm., locali con solaio inclinato nella parte in cui lo stesso ha un'altezza inferiore a 180 cm. e locali individuati nella planimetria catastale come Centrali Termiche. (articolo modificato con C.C. n. 21/2001)
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile.
- d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro 30 giorni dal verificarsi di una delle condizioni suddette.
- e) aree verdi pertinenziali o accessoria alle civili abitazione;

2. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella parte di esse ove, per il tipo di attività svolta, vengono prodotti rifiuti speciali. A tal fine, dietro denuncia di parte, alla quale dovranno essere allegati i documenti comprovanti le forme di smaltimento effettuate secondo i dettami di legge, verrà operata una riduzione percentuale della superficie tassabile del 50 %.

Art. 4

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40 per cento della tariffa se la distanza è superiore a 1.000 metri.

2. La distanza è da intendersi riferita al minor percorso, anche pedonale, fra l'inizio della proprietà ed il punto di raccolta (contenitore) (modificato con C.C. n. 26/2002).

Art. 5

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 7, comma 2°, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi il Comune ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/'93 aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota secondo il presente prospetto:

- aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini (unità abitative);
- aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 12 condomini (unità abitative);
- aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre 12 condomini (unità abitative);

Art. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI

- I Locali adibiti ad uso abitazione.
- I a) Pertinenze
- I Locali adibiti ad uso abitazione.
- I a) Pertinenze
- II Locali destinati ad uffici pubblici.
- III Uffici privati, studi professionali, banche ambulatori e simili.
- IV Stabilimenti ed edifici industriali ed artigianali.
- I Va) Magazzini relativi alla cat. IV
- V Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili.
- V a) Superficie espositiva dei locali della cat. V
- VI Alberghi, sale di convegno, teatri, affittacamere e palestre.
- VII Esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar, pizzerie, paninoteche e simili.
- VIII Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani.
- IX Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, ed associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private.
- X Aree adibite a: campeggi e distributori di carburante.

- XI Locali adibiti ad attività agrituristiche.
- XII Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
- XIII Complessi commerciali con superfici espositive.
- XIV Scuole pubbliche
- XV Locali e aree coperte e scoperte al di fuori del perimetro di raccolta

2) La giunta comunale può con proprio atto motivato indicare altre sottocategorie.

Art. 7

Parametri per la determinazione delle tariffe

La tariffa specifica per ogni categoria o sottocategoria omogenea è ottenuta moltiplicando il costo medio generale netto per l'indice di produttività specifica e per l'indice di qualità specifica (costo medio di smaltimento) secondo la formula $TS = CMG \times IPS \times IQS$.

Per il calcolo di cui sopra il costo medio generale netto è dato dal rapporto fra il costo generale netto del servizio per la superficie complessiva imponibile nota ed accertata; l'indice di produttività specifica è dato dal rapporto fra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota; l'indice di qualità specifica si desume dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di utilizzazione considerata ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.

Art. 8

Esenzioni oggettive

1. Non sono soggetti alla tassa le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

a) gli edifici destinati ed aperti al culto e ad altre attività connesse, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;

b) locali ed aree oggettivamente inutilizzabili quali i locali privi di allaccio di tutte le utenze e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati;

c) gli stabili e gli Uffici di proprietà comunale e comunque in uso all'ente locale;

d) stabili destinati ad uso agricolo per la conservazione e lavorazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

Art. 9

Agevolazioni e riduzioni e esenzioni soggettive

1. In attuazione dell'art. 67 del D. Lgs. 507/'93 sono esenti dalla tassa:

a) soggetti assistiti dal Comune e risultanti con determinazione trasmessa dal responsabile dei servizi sociali;

b) convitti, oratori o comunità adibiti a centri di accoglienza recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati ed altri cittadini in caso di disagio sociale, case di riposo per anziani che svolgono la loro attività in locali di proprietà del Comune;

c) i locali adibiti a sedi operative di Associazioni di volontariato scritte nell'apposito albo regionale.

d) i nuclei familiari che possiedono contestualmente i seguenti tre requisiti: 1) proprietari di non più di una unità immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garages, utilizzata quale abitazione principale; 2) non essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.) 3) con reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione non superiore al minimo INPS.

e) abitazioni con unico occupante residente che possieda contestualmente i seguenti due requisiti: 1) proprietari di non più di una unità immobiliare, comprese le pertinenze ed i garages, utilizzata quale abitazione principale; 2) con reddito, unicamente da pensione, complessivo non superiore a € 13.500,00 annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. La tassa è ridotta del 50% nel caso di attività produttive, commerciali e di altri servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio.

Per ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda che verrà sottoposta a valutazione tecnica dall'Amministrazione Comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti;

- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

3. La tassa è ridotta:

del 40% ai nuclei familiari che posseggano contestualmente i seguenti due requisiti: 1) proprietari di non più di una unità immobiliare, comprese le pertinenze ed i garages, utilizzata quale abitazione principale; 2) con reddito, unicamente da pensione, complessivo del nucleo non superiore a € 13.500,00 annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. L'esenzione di cui ai punti 1. e 2 è concessa su domanda scritta previo accertamento, a mezzo apposita scheda di rilevazione, dei suddetti uffici.

L'esenzione è accordata successivamente di anno in anno purché rimangano inalterate le condizioni originarie che saranno di volta in volta accertate d'ufficio.

Per i casi previsti ai precedenti punti 1.d e 3 ai fini della determinazione dei limiti di reddito è ininfluente il possesso di terreni agricoli e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa.

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoannotata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante residente: 33 per cento;

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante alla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33 per cento.

Il diritto alla riduzione tariffaria di cui al presente articolo deve essere indicato nella denuncia originaria o di variazione di occupazione di locali ed aree; in difetto la concessione delle suddette agevolazioni avverrà soltanto a condizione che il soggetto passivo presenti apposita richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle denunce di occupazione e detenzione di locali ed aree o di loro variazione. Il contribuente è obbligato a denunciare il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti punti del presente articolo; in difetto si provvede al recuperare del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste della normativa vigente.

Art. 10

Per le attività produttive le esenzioni, le riduzioni o le agevolazioni previste dal presente regolamento o da disposizioni legislative sono concesse previa domanda da presentare all'ufficio Tributi entro il 30/11 a valere per l'anno successivo.

In tutti gli altri casi è necessario presentare domanda in carta semplice all'ufficio tributi entro l'anno di competenza.

Art. 11

Tassa giornaliera di smaltimento

Ai sensi dell'art. 77 del D.lg. 507/'93 è istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per le occupazioni di locali ed aree di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio la cui durata sia inferiore a 183 giorni per anno solare, anche se ricorrenti. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%

Art. 12 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. lgs 507/'93 si applicano le sanzioni ivi indicate come modificate dai D.Lgs. 472 e 473 del 18/12/1997.

Art. 13 Diritti del contribuente

Nel caso di controversia tra il Comune e il contribuente saranno applicate le disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente pubblicato nella G.U. n. 177 del 31/07/2000.

Art. 14 Collegamenti Ufficio Tributi ed Uffici comunali

1. Gli Uffici comunali comunicano all'ufficio Tributi le seguenti notizie:
Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, deceduti, la formazione dei nuovi nuclei familiari;
Ufficio Urbanistica: elenco delle concessioni edilizie rilasciate;
Ufficio Attività Produttive: elenco delle ditte che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano a partire dal 01/01/2003

Art. 16 Disposizioni finali

1. Sono abrogate le norme in contrasto al presente regolamento del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28/09/95 esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni.